

**DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 2
N. 1129/AV2 DEL 07/09/2016**

Oggetto: Dott. P. P. c./ ASUR Marche (R.G. n. 680/2014). Esecuzione sentenza n. 103/2016 del Tribunale Ordinario di Ancona.

**IL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 2**

- . . . -

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato.

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto.

VISTE la DGRM n. 621 del 27/07/2015 ad oggetto: "L.R. n. 13/2003 – Nomina dei Direttori di Area Vasta dell'Azienda Sanitaria Unica Regionale", la Determina DG ASUR n. 550 del 31/07/2015 ad oggetto: "DGRM n. 621 del 27/07/2015 – Presa d'atto e conseguenti determinazioni" e la Determina DAV2 n. 1038 del 3/08/2015 ad oggetto: "Insediamento dell'Ing. Maurizio Bevilacqua quale Direttore dell'Area Vasta 2".

VISTA l'attestazione del Responsabile del Procedimento della U.O. Bilancio e del Dirigente del Servizio Controllo di Gestione in riferimento al bilancio annuale di previsione;

- D E T E R M I N A -

1. Di dare atto che il Giudice del Lavoro del Tribunale Ordinario di Ancona, con sentenza n. 103/2016, pronunciata in data 02/03/2016 sulla causa rubricata al R.G. n. 680/2014, ha condannato l'ASUR Marche al pagamento in favore del Dott. P.P. (si riportano le sole iniziali del nome e cognome, nel rispetto delle norme e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 196 del 2003 sulla tutela dei dati personali) al pagamento dell'equo indennizzo previsto dalla legge, in relazione all'episodio cardiopatia ischemica dell'11/07/2011, con riferimento alla 5° categoria della "tabella A"; nonché alle delle spese di lite liquidate in complessivi € 4.000,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese forfetarie ed oltre accessori di legge;

2. di dare, pertanto, esecuzione alla succitata sentenza n. 103/2016 del Giudice del Lavoro del Tribunale Ordinario di Ancona, mediante il pagamento da parte della competente U.O.C. Gestione del Personale dell'Area Vasta n. 2 in favore del Dott. P. P. della somma complessiva di di € 32.222,83 di cui € 26.386,35 per l'equo indennizzo, così come quantificato dal Dott. Bruno Valentini dell'U.O.C.

Gestione del Personale dell'AV2, acquisita agli atti con n° prot. 137308 del 04/08/2016, e € 5.836,48 per le spese di lite;

3. di trasmettere, conseguentemente, la presente determina all'U.O.C. Gestione del Personale dell'Area Vasta n. 2, affinché provveda, in esecuzione della succitata sentenza, al pagamento in favore del Dott. P. P. della somma complessiva di € 32.222,83 di cui € 26.386,35 per l'equo indennizzo e € 5.836,48 per le spese di lite;

4. di trasmettere, la presente determina al Dott. Palumbo Piero, affinché ottemperi alla parte dispositiva della sentenza in materia di spese di lite;

5. che gli oneri di spesa derivanti dal presente provvedimento, quantificati per l'importo di € 32.222,83 - sono imputati nel piano dei conti del Bilancio ASUR 2016 – Sezione AV2 Senigallia – al conto n. 0802030104 “Oneri Straordinari da cause civili o oneri processuali”, autorizzazione all'acquisto AV2ALTRO 134/0;

6. Dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno della pubblicazione nell'albo pretorio informatico, a norma dell'art. 28 L.R. 26/96, come sostituito dall'art. 1 della L.R. 36/2013;

6. Trasmettere il presente atto al Collegio sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.

IL DIRETTORE AREA VASTA 2
Ing. Maurizio Bevilacqua

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' CONTABILE
U.O. BILANCIO E SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE:

I sottoscritti attestano che gli oneri di spesa derivanti dal presente provvedimento, quantificati per l'importo di € 32.222,83 - sono imputati nel piano dei conti del Bilancio ASUR 2015 – Sezione AV2 Senigallia – al conto n. 0521030301 “spese legali”, autorizzazione all'acquisto AV2ALTRO 120/0.

Servizio Controllo di Gestione
Il Dirigente Amministrativo
Dott. Paolo Galassi

U.O. Bilancio
Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Antonella Casaccia

La presente determina consta di n. 7 pagine di cui n. 0 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
U.O. SEGRETERIA di DIREZIONE - Senigallia

NORMATIVA E REGOLAMENTAZIONE DI RIFERIMENTO:

- Codice di procedura civile:
- Legge Regionale n. 13/2003 e su e successive modifiche ed integrazioni.

Normativa di riferimento:

- D.P.R. n. 761/79
- D.P.R. n. 461 del 29/10/2001
- D.P.R. n. 834/81
- Art. 23 c. 3 lett. b) C.C.N.L. Comparto Sanità 19/04/2004

Premesso che il Dott. P.P., nato a Cerignola (Fg) il 25/01/1958, Dirigente Medico a tempo indeterminato, in data 12/10/2011 ha chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità "Cardiopatia ischemica: SCA STEMI inferiore a presentazione tardiva Coronaropatia trivasale con interessamento del tronco comune 50%";

Preso atto che il dipendente è stato sottoposto a visita dalla Commissione Medica di Verifica di Ancona, competente in materia, la quale con verbale n. 1202 del 13/03/2012 ha riconosciuto quanto segue:

- o Il Dott. P.P. è temporaneamente non idoneo per mesi tre,
- o Non si procede alla definizione dell'accertamento per dipendenza da causa di servizio perché trattasi di patologia non stabilizzata;

Preso atto, altresì, che con nota prot. n. 107762 del 13/09/2012 questa Amministrazione ha invitato la Commissione Medica a rivedere il dipendente al fine della definizione dell'accertamento suddetto;

Rilevato

che la Commissione Medica ha sottoposto nuovamente a visita il Dott. P.P. e, con verbale n. 1202 del 07/11/2012 la riconosciuto quanto segue:

- o il Dott. P.P. è idoneo al servizio,
- o lo stesso è affetto da "Cardiopatia ischemica con pregressa SCA STEMI inferiore trattata con rivascolarizzazione miocardica in attuale compenso emodinamico",
- o l'infermità è ascrivibile alla tab. A V^ categoria;

Rilevato che questa Amministrazione, con nota prot. n. 136308 del 21/11/2012, ha provveduto a trasmettere la relativa pratica al Comitato di Verifica per le Cause di Servizio di Roma, al fine di ottenere il parere necessario circa la dipendenza da causa di servizio dell'infermità in oggetto;

Evidenziato che il Comitato, nella seduta n. 156/2013 del 08/04/2013, ha stabilito quanto segue: l'infermità "Cardiopatia ischemica con pregressa SCA STEMI inferiore trattata con rivascolarizzazione miocardica in attuale compenso emodinamico" NON PUO' RICONOSCERSI DIPENDENTE DA FATTI DI SERVIZIO, in quanto trattasi di patologia riconducibile a insufficiente irrorazione derivante da restringimento o sub occlusione del lume vasale per fatti ateromatosi dell'intima della parete arteriosa. Poiché l'ateromatosi vasale può derivare da fattori multipli costituzionali o acquisiti su base individuale,

la forma in questione non può attribuirsi al servizio prestato, anche perché in esso non risultano sussistenti specifiche situazioni di effettivi disagi o surmenage psico-fisico tali da rivestire un ruolo di causa o concausa efficiente e determinante. Quanto sopra dopo aver esaminato e valutato, senza tralasciarne alcuno, tutti gli elementi connessi con lo svolgimento del servizio da parte del dipendente e tutti i precedenti di servizio risultanti dagli atti;

Vista la Determina n° 794/AV2 del 16/05/2013, con la quale si è preso atto dei verbali della la Commissione Medica di Verifica di Ancona e del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, in merito alla pratica di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità "Cardiopatía ischemica: SCA STEMI inferiore a presentazione tardiva Coronaropatía trivasale con interessamento del tronco comune 50%", denunciata dal Dott. P.P., nato a Cerignola (Fg) il 25/01/1958, Dirigente Medico a tempo indeterminato, i quali rispettivamente hanno stabilito che:

- Commissione Medica di Verifica di Ancona (verbale n. 1202 del 07/11/2012):
 - o il Dott. P.P. è idoneo al servizio,
 - o lo stesso è affetto da "Cardiopatía ischemica con pregressa SCA STEMI inferiore trattata con rivascolarizzazione miocardica in attuale compenso emodinamico",
 - o l'infermità è ascrivibile alla tab. A – V[^] categoria;

- Comitato di Verifica per le Cause di Servizio (verbale n. 15/6/2013 del 08/04/2013):
 - o l'infermità "Cardiopatía ischemica con pregressa SCA STEMI inferiore trattata con rivascolarizzazione miocardica in attuale compenso emodinamico" NON PUO' RICONOSCERSI DIPENDENTE DA FATTI DI SERVIZIO, in quanto trattasi di patologia riconducibile a insufficiente irrorazione derivante da restringimento o sub occlusione del lume vasale per fatti ateromatosi dell'intima della parete arteriosa. Poiché l'ateromatosi vasale può derivare da fattori multipli costituzionali o acquisiti su base individuale, la forma in questione non può attribuirsi al servizio prestato, anche perché in esso non risultano sussistenti specifiche situazioni di effettivi disagi o surmenage psico-fisico tali da rivestire un ruolo di causa o concausa efficiente e determinante. Quanto sopra dopo aver esaminato e valutato, senza tralasciarne alcuno, tutti gli elementi connessi con lo svolgimento del servizio da parte del dipendente e tutti i precedenti di servizio risultanti dagli atti.

Visto il ricorso ex art. 409 e ss. c.p.c. notificato all'ASUR in data 30/04/2014 con pedissequo provvedimento del Giudice di fissazione dell'udienza, il Dott. P. P. - la cui identità è documentata in atti presso questa Unità Operativa proponente conveniva, con il patrocinio dell'Avv. Rosa Rocciola di Ancona, l'ASUR Marche innanzi al Tribunale di Ancona Sezione Lavoro al fine di accertare e dichiarare il diritto al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità "cardiopatía ischemica: SCA STEMI inferiore a a presentazione tardiva Coronaropatía trivasale con interessamento del tronco comune 50%";

Preso atto che l'ASUR Marche, con memoria difensiva si costituiva in giudizio al fine di contestare le avverse domande perché infondate in fatto ed in diritto;

Vista la sentenza n. 103/2016 pronunciata in data 02/03/2016, il Giudice del Lavoro del Tribunale Ordinario di Ancona ha condannato l'Azienda resistente al pagamento in favore del Dott. P.P. dell'equo indennizzo previsto dalla legge, in relazione all'episodio di cardiopatía ischemica dell'01/07/2011, con riferimento alla 5° categoria della "tabella A"; nonché delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 4.000,00 per il compenso professionale, oltre al 15% per spese forfettarie ed oltre accessori di legge;

Preso atto della comunicazione del Dott. Bruno Valentini dell'U.O.C. Gestione del Personale dell'AV2, acquisita agli atti con n° prot. 137308 del 04/08/2016 con la quale trasmetteva il conteggio dell'equo indennizzo come previsto dalla sentenza 106/2006, equo indennizzo pari a 26.386,35;

Preso atto della pre-parcella inviata dall'Avv. Nivo Fior, difensore del Dott. P.P., acquisita agli atti con n° prot. 137313 del 01/08/2016, concernente le spese legali, previste dalla sentenza 103/2006, pari ad una somma totale di euro 5.836,48 (comprensivo di IVA, CPA e ritenuta di acconto).

Per quanto sopra esposto, si propone l'adozione della seguente

DETERMINA DEL DIRETTORE DI AREA VASTA 2

1. Di dare atto che il Giudice del Lavoro del Tribunale Ordinario di Ancona, con sentenza n. 103/2016, pronunciata in data 02/03/2016 sulla causa rubricata al R.G. n. 680/2014, ha condannato l'ASUR Marche al pagamento in favore del Dott. P.P. (si riportano le sole iniziali del nome e cognome, nel rispetto delle norme e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 196 del 2003 sulla tutela dei dati personali) al pagamento dell'equo indennizzo previsto dalla legge, in relazione all'episodio cardiopatia ischemica dell'11/07/2011, con riferimento alla 5° categoria della "tabella A"; nonché alle delle spese di lite liquidate in complessivi € 4.000,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese forfetarie ed oltre accessori di legge;
2. di dare, pertanto, esecuzione alla succitata sentenza n. 103/2016 del Giudice del Lavoro del Tribunale Ordinario di Ancona, mediante il pagamento da parte della competente U.O.C. Gestione del Personale dell'Area Vasta n. 2 in favore del Dott. P. P. della somma complessiva di di € 32.222,83 di cui € 26.386,35 per l'equo indennizzo, così come quantificato dal Dott. Bruno Valentini dell'U.O.C. Gestione del Personale dell'AV2, acquisita agli atti con n° prot. 137308 del 04/08/2016, e € 5.836,48 per le spese di lite;
3. di trasmettere, conseguentemente, la presente determina all'U.O.C. Gestione del Personale dell'Area Vasta n. 2, affinché provveda, in esecuzione della succitata sentenza, al pagamento in favore del Dott. P. P. della somma complessiva di € 32.222,83 di cui € 26.386,35 per l'equo indennizzo e € 5.836,48 per le spese di lite;
4. di trasmettere, la presente determina al Dott. Palumbo Piero, affinché ottemperi alla parte dispositiva della sentenza in materia di spese di lite;
5. che gli oneri di spesa derivanti dal presente provvedimento, quantificati per l'importo di € 32.222,83 - sono imputati nel piano dei conti del Bilancio ASUR 2016 – Sezione AV2 Senigallia – al conto n. 0802030104 "Oneri Straordinari da cause civili o oneri processuali", autorizzazione all'acquisto AV2ALTRO 134/0;
6. Dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno della pubblicazione nell'albo pretorio informatico, a norma dell'art. 28 L.R. 26/96, come sostituito dall'art. 1 della L.R. 36/2013;

6. Trasmettere il presente atto al Collegio sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.

Il Dirigente
Dott. Gabriele Colombo

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Claudio Costanzi

- ALLEGATI -

Nessun allegato